

Decreto federale concernente l'emendamento di accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 2003² sulla politica
economica esterna 2002,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti emendamenti agli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia sono approvati:

- a. Raccomandazione 1/01 del Comitato misto AELS-Estonia del 27 novembre 2001 (appendice 2);
- b. Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lettonia del 29 novembre 2001 (appendice 3);
- c. Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lituania del 30 novembre 2001 (appendice 4);
- d. Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Slovenia del 24 aprile 2001 (appendice 5).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2003 854